



Statuto

dell'Associazione

Energoclub Onlus

Ultima modifica:

delibera Assemblea dei Soci - Treviso 12 luglio 2008

Art. 1 - Titolo I - Denominazione Attività

1. E' costituita, con sede in Treviso - Via Isonzo, civico N. 10, l'associazione senza scopo di lucro denominata "EnergoClub" - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale "Onlus", di seguito detta l'"associazione".

L'"associazione" può dotarsi di sedi periferiche o territoriali in altre località dello Stato o all'estero con le modalità definite nel Regolamento interno e adattando, se necessario, il presente Statuto alle norme di legge dei Paesi esteri nei quali intende operare.

2. L'"associazione":

- persegue esclusivamente finalità culturali, scientifiche e di solidarietà e promozione sociale;
- è apartitica, pur svolgendo un ruolo sociale e politico;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 2 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale che, per legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. In caso di scioglimento, da qualsiasi causa dipendente, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre "ONLUS" o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal DLgs 460/97 e DLgs 383/2000.

5. L'"associazione" ha durata illimitata.

Art. 2 - Attività

1. La missione o lo scopo strategico dell'"associazione" è la "Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, delle fonti rinnovabili di energia, della riconversione del sistema energetico, del recupero dei siti che utilizzano fonti energetiche esauribili e ad elevato impatto ambientale e della riqualificazione di aree industriali, artigianali, agricole dismesse; promozione dell'educazione energetica".

2. L'"associazione" con tale finalità svolge le attività e i progetti istituzionali in due ambiti:

Attività informative, infrastrutturali e operative

a. Realizzazione e aggiornamento sistematico di un database multimediale, con l'apporto prevalente dei soci volontari, in cui si descrivono le tecnologie energetiche tradizionali, innovative, pre-competitive ed esotiche, che impiegano energia non esauribile o che permettono risparmi

energetici. Tale database sarà messo a disposizione di tutti gli internauti associati o convenzionati o richiedenti, soggetti pubblici e privati.

b. Realizzazione e aggiornamento del portale www.energoclub.it e www.energoclub.org, con l'apporto dei soci volontari, e messa disposizione a tutti gli internauti (soci e non soci) di dati, informazioni relative alle tecnologie energetiche disponibili atte a favorire la riconversione, l'adeguamento dell'attuale sistema energetico, nelle aree ad elevato impatto ambientale da bonificare, riqualificare o valorizzare.

c. Realizzazione di un database, con l'apporto prevalente dei soci volontari, di casi di successo di utilizzo reale di tecnologie energetiche innovative, da mettere a disposizione nel portale www.energoclub.it e www.energoclub.org per gli associati, organizzazioni convenzionate pubbliche e private, internauti che hanno in corso progetti di recupero di soggetti e aree culturalmente, socialmente ed economicamente svantaggiate.

d. Realizzazione, con l'apporto prevalente dei soci volontari, e impiego di donazioni e sovvenzioni, di una infrastruttura dotata di attrezzature, sistemi energetici dimostrativi, supporti informativi, da mettere a disposizione di organizzazioni convenzionate, per attività formative, corsi scolastici a ogni livello, per qualificazione e recupero di soggetti in aree come al punto c.

e. Realizzazione di attrezzature e impianti, supporti informativi mobili e fissi con: l'apporto prevalente dei soci volontari e di enti di ricerca, l'impiego di risorse economiche disponibili, per la dimostrazione di tecnologie energetiche, pre-competitive ed esotiche, atte ad essere sviluppate e impiegate nella bonifica, tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura.

Attività sociali, culturali, ed economiche

f. Realizzazione di iniziative di partecipazione civile degli associati e frequentatori dell'associazione, con l'apporto dei soci volontari, impiegando forum, dibattiti pubblici, workshop, convegni, ecc. tramite i portali www.energoclub.it e www.energoclub.org, con soci, internauti, rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni ambientali e sociali.

g. Realizzazione di iniziative socio-culturali, tramite l'apporto prevalente dei soci volontari, presso il mondo della ricerca, le forze politiche e di governo, organizzazioni economiche e sociali, riguardanti aree, soggetti e organizzazioni ambientalmente, culturalmente, economicamente e socialmente svantaggiate.

h. Promuovere e commissionare studi, progetti, realizzazioni per il recupero e la valorizzazione di aree aventi valore naturalistico, culturale, sociale, con l'impiego di tecnologie energetiche innovative e loro integrazioni, tramite l'apporto prevalente dei soci volontari e risorse economiche da donazioni e sovvenzioni.

i. Fornire supporto, tramite i soci volontari e risorse economiche di donazioni e sovvenzioni, per promuovere l'educazione al risparmio energetico e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, particolarmente nei casi e nelle aree già descritte al punto c.

l. Realizzare iniziative editoriali, testate, pubblicazioni che impiegano internet e i nuovi media anche in collaborazione o partecipazione con altre organizzazioni.

m. Svolgere attività didattiche e informative tramite corsi sui temi istituzionali, per le finalità dell'"associazione" e in supporto a enti pubblici, associazioni e organizzazioni.

n. Svolgere attività di consulenza e analisi energetica, ambientale, sociale a supporto di enti pubblici, associazioni e organizzazioni, per definire piani di intervento finalizzati ad aumentare la sostenibilità

delle attività antropiche e ben utilizzare i cicli della natura.

3. Per il conseguimento delle proprie finalità l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente, pubblico o privato, locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, professionali e dei consumatori, con i quali ritenga utile un rapporto continuativo.

4. Per fini istituzionali l'associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

5. L'associazione potrà, in caso di particolare necessità, progetti e iniziative non copribili con le attività volontarie dei soci, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati nel rispetto delle prescrizioni del DLgs 383/2000.

Art. 3 - Titolo II - Soci

Possono essere Soci dell'associazione i cittadini italiani e stranieri, solo persone fisiche private, rappresentanti o meno di associazioni e le organizzazioni, gli enti pubblici aventi attività, finalità e scopi culturali, sociali e umanitari

I Soci dell'associazione si distinguono in "Soci fondatori", "Soci ordinari", "Soci sostenitori", "Soci benemeriti", "Soci studenti" e "Soci simpatizzanti".

1. Sono "Soci fondatori" coloro che hanno dato vita all'associazione. Essi - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 numero 1 - possono proporre la loro candidatura a componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può attribuire a coloro che si siano particolarmente distinti, per attività meritorie a favore dell'associazione, le prerogative attribuite ai "Soci fondatori";

2. Sono "Soci ordinari" coloro che prestano con continuità la propria collaborazione volontaria e che partecipano alle iniziative dirette al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, che partecipano ai progetti e ai gruppi di lavoro organizzati e che interagiscono negli ambiti progettuali dell'associazione".

I "Soci ordinari" sono persone individuali tenute al versamento della quota annuale di iscrizione e possono contribuire con elargizioni volontarie. I "Soci ordinari" possono proporsi come componenti degli organi sociali.

3. Sono "Soci sostenitori" le imprese individuali e collettive, le organizzazioni private e pubbliche. I "Soci sostenitori" sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione e possono contribuire con elargizioni volontarie. I "Soci sostenitori" hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'associazione" e possono proporsi come componenti delle cariche sociali evidenziando potenziali conflitti di interessi.

4. Sono "Soci benemeriti" le imprese individuali o collettive, le organizzazioni private e pubbliche, che vogliono accedere ad uno spazio dedicato alle aziende o che vogliono attivare una convenzione. I soci benemeriti sono tenuti al versamento della quota annuale e possono effettuare elargizioni e donazioni anche non in denaro. I "Soci benemeriti" hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'associazione" e possono proporsi come componenti delle cariche sociali evidenziando potenziali conflitti di interessi.

5. Sono "Soci studenti" gli studenti che stanno frequentando la scuole di ogni ordine e grado. Essi sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione agevolata. I "Soci studenti"

maggioresanni hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'associazione e possono proporsi come componenti degli organi sociali.

6. Sono "Soci simpatizzanti" gli individui, le aziende, le organizzazioni private e pubbliche che aderiscono alle finalità dell'Associazione senza partecipare attivamente alle iniziative.

7. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. L'aspirante Socio deve fornire tutte le informazioni, anche di carattere personale, nel rispetto della normativa vigente, che consentano di organizzarne l'attività in rapporto alle funzioni e alle iniziative svolte dall'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.

8. Tutti i Soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa
- morte;
- evidente e ripetuto comportamento non conforme allo statuto e al regolamento interno;
- conflitto di interessi non dichiarato al momento dell'adesione nei confronti della missione dell'Associazione;
- evidente mancata lealtà alla missione dell'associazione;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

9. Le attività svolte dai soci per l'associazione sono – con le eccezioni descritte al paragrafo successivo - volontarie e quindi non hanno diritto a compensi ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragione del loro ufficio.

10. Per perseguire le finalità descritte nell'art. 2 o, in particolare, per le attività specialistiche, per le quali si richiederanno continuità, impegno, competenze oltre la media, e non copribili dall'attività volontaria, si potranno:

- assumere lavoratori dipendenti;
- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo;
- cooptare e aggregare specialisti e "professional" nel Comitato Tecnico-Scientifico.

Tutto ciò potrà avvenire anche ricorrendo a propri associati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee.
2. Tutti i soci hanno diritto di votare direttamente - o per delega - con esclusione dei soci minorenni e dei soci simpatizzanti, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
3. I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, e del Regolamento interno, e a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.
4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative in

applicazione dello Statuto e del Regolamento interno.

5. I soci con incarichi di lavoro autonomo o dipendenti sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di privacy, eventuali convenzioni riguardanti il know-how e protezione intellettuale.

Art. 5 - Titolo III - Organi Dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione”:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- Il Coordinatore;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 6 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, di cui all'articolo 4, che risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo. In via straordinaria l'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. Il Regolamento interno precisa le modalita' e i termini di convocazione delle Assemblee straordinarie.

3. Le Assemblee sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, comunicato web, ecc.) e con le modalita' eventualmente indicate nel Regolamento interno.

4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di un terzo più uno dei Soci oppure della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo; in tali casi il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro i quindici (15) giorni successivi.

5. In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

6. Ciascun Socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di due (2) deleghe.

Le modalita' di rilascio delle deleghe sono precisate dal Regolamento interno.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

8. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- fissare la quota di cui all'articolo 15;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 21;
- stabilire l'ammontare delle quote associative a carico dei Soci sulla base delle risultanze del bilancio preventivo;
- stabilire l'ammontare di eventuali contributi a carico dei "Soci ordinari" per assicurare il pareggio del bilancio.
- approvare il Regolamento interno di cui al successivo articolo 22.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

9. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento interno secondo quanto indicato ai successivi articoli 21 e 22;
- delibera sullo scioglimento dell'"associazione" e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo articolo 19.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In loro mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i Soci. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, e, se lo ritiene opportuno due (2) scrutatori fra i presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione.

Il voto viene espresso per alzata di mano.

Il Presidente può adottare, quando lo ritenga opportuno, la votazione a scrutinio segreto.

Art. 7 -Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di undici (11) consiglieri.

Esso può cooptare altri componenti, in qualità di esperti o di rappresentanti degli organi di gestione e di controllo, quali:

- il Presidente del Collegio dei Probiviri, o un suo delegato;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, o un suo delegato;
- i responsabili dei gruppi di lavoro e di progetto;
- il Segretario
- il Coordinatore;
- esperti nel campo scientifico e amministrativo invitati dal Presidente.

I componenti cooptati possono esprimere voto soltanto consultivo.

Almeno cinque (5) dei componenti il Consiglio Direttivo vengono scelti tra i “Soci fondatori” o tra i “Soci ordinari” ai quali siano state concesse le prerogative dei Soci fondatori”. In ogni caso il venti per cento (20%) dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i “Soci ordinari”.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre (3) mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell’associazione”, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, comunicazione web, ecc.).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dieci (10) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro i quindici (15) giorni successivi.

5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti, questi ultimi fino a un massimo di due (2);
- nominare il Segretario;
- nominare il Coordinatore;
- nominare il Comitato tecnico-scientifico e determinarne l’organizzazione;
- predisporre il Regolamento interno per il funzionamento dell’associazione”, che dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci con maggioranza semplice;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- sviluppare e determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo allegate al bilancio approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci, e definirne le attività in cui essere coinvolto attivamente;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare i componenti e del Comitato tecnico-scientifico;
- determinare gli eventuali compensi degli amministratori e dei responsabili di progetti in funzione di particolari compiti loro assegnati;
- determinare le risorse e i contributi necessari per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale;
- istituire gruppi o commissioni di lavoro, anche su indicazione del Comitato tecnico-scientifico, per lo sviluppo di propri, specifici programmi e progetti oppure partecipando a progetti "esterni" all'"associazione", eleggendo i propri responsabili e conferendo loro le relative deleghe;
- sostituire i consiglieri o altri con cariche sociali che siano venuti a mancare per qualsiasi causa.

I componenti del Consiglio Direttivo – con le eccezioni descritte nel paragrafo successivo - non hanno diritto a compenso ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragione del loro ufficio.

Per esigenze particolari - per attività specifiche riportate nell'art. 2 - per le quali si richiede continuità, impegno, competenze non copribili dall'attività volontaria, alcuni soci consiglieri potranno:

- svolgere incarichi e prestazioni di lavoro autonomo o
- avere un rapporto di dipendenza nel rispetto delle forme e normativa vigente.

Art. 8 - Il Presidente e il Vice-presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'"associazione" e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6.
3. Il Presidente:
 - rappresenta legalmente l'"associazione" nei confronti dei terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - provvede all'ordinaria amministrazione, ivi compresi l'accensione, movimentazione, stipula di contratti e convenzioni con fornitori e utenti in genere;
 - sottoscrive i contratti e incarichi di lavoro autonomo con i soci su progetti e interventi in cui si richiedano professionalità, continuità, impegno oltre alla media.

4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano di età.
6. Il Presidente e il Vice-Presidente, o i Vice-Presidenti, applicano e adottano i principi di gestione del “Plan- Do-Check-Act” (PDCA) e del “Total Qualità Management” (TQM).
7. Il Presidente può delegare, in via provvisoria, parte dei propri compiti al o ai Vice-Presidenti o ad uno o più consiglieri.

Art. 9 - Il Segretario e il Coordinatore

1. Il Segretario cura il disbrigo degli affari e amministrazione ordinari, coadiuva il Presidente, il Coordinatore, le altre cariche sociali. Il Segretario ha i seguenti compiti:

- curare la registrazione, tenuta, e aggiornamento e conservazione del registro dei Soci;
- curare il disbrigo della corrispondenza in ingresso e uscita;
- curare o provvedere, anche tramite il Coordinatore, o partecipante agli incontri pianificati, alla redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- curare l’archiviazione e conservazione dei verbali delle riunioni, corrispondenza in ingresso e uscita;
- curare o provvedere, con supporto dei consiglieri e consulenti, alla redazione del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
- curare le registrazioni e tenuta dei registri e della contabilità dell’”associazione” nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- curare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese documentate in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Coordinatore cura le attività di coordinamento tra Segretario, organi sociali, per affari e amministrazione straordinari, contratti e convenzioni, coadiuvando il Presidente e le altre cariche sociali.

Il Coordinatore ha i seguenti compiti:

- attuare con il supporto dei soci e consiglieri incaricati o convenzionati a rendere operative le decisioni del Consiglio Direttivo o del Presidente, nei casi previsti dallo statuto;
- curare o provvedere tramite il segretario a tenere i contatti con uffici pubblici e privati, con organizzazioni ed Enti interessati all’attività dell’”associazione”;
- curare il coordinamento e la programmazione e organizzazione degli incontri, agende delle riunioni sociali, progetti, seminari, convegni, congressi, trasferte;
- curare (anche tramite persona delegata) la redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- fornire supporto ai soci per varie esigenze per assicurare un’elevata soddisfazione dei soci e “clienti” in genere;
- proporre iniziative proprie o consigliate dai soci, al Consiglio Direttivo, per migliorare la qualità e le prestazioni dei processi dell’Associazione;

- curare, o provvedere, con soci o consiglieri incaricati o convenzionati, ai comunicati sociali e alle comunicazioni in genere (nessun media escluso), gestendo copyright, logo, marchi vari, video, gadget e quanto attiene all'immagine e la comunicazione;
- curare, con il Segretario e il Presidente, i contratti, le specifiche di progetto, per i prestatori di lavoro autonomo, soci dipendenti, fornitori in genere, con organizzazioni ed Enti convenzionati.

Art. 10 - Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre (3) componenti eletti dall'assemblea scelti tra i soci con competenze documentate nelle materie seguenti: economia, management, amministrazione, assicurazioni, giuridiche, sociali, lavoro, fiscale-contributivo, certificazione società. Nel caso di bilanci di esercizio superiori ai valori previsti dalla normativa i soci devono possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti.
2. Il collegio controlla la regolarità contabile delle entrate e delle uscite dell'associazione e riferisce annualmente all'assemblea con una relazione scritta firmata e distribuita ai soci.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti fornisce supporto e valuta i costi/benefici delle iniziative dell'associazione.
5. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, o un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto esclusivamente consultivo.
6. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non hanno diritto a compenso ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragione del loro ufficio.
7. Qualora il Collegio dei revisori dei conti dovesse richiedere l'intervento di un consulente esterno, il Presidente dell'Associazione si avvarrà di consulenti qualificati o iscritti all'albo dei revisori contabili o con l'abilitazione di commercialista o consulente del lavoro, in accordo al DLgs 383/2000.

Art. 11 - Il Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre (3) componenti eletti dall'Assemblea scelti tra i soci con competenze documentate nelle materie seguenti: economia, management, amministrazione, assicurazioni, giuridiche, sociali, consulenza del lavoro, qualità, fiscale, certificazione società.
2. Il Collegio ha il compito di verificare la condotta degli organi e dei soci dell'associazione nel caso di controversie tra organi e soci, tra soci e degli organi e soci nei confronti dell'ambiente esterno, con riferimento al presente Statuto, al Regolamento Interno e ai provvedimenti conseguenti ad inadempienze rilevate e documentate.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell'associazione oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
6. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o un suo delegato, puo' partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto esclusivamente consultivo.
7. Qualora il Collegio dei Probiviri dovesse richiedere l'intervento di un consulente esterno, il Presidente dell'Associazione si avvarrà di consulenti qualificati in materia giuridica, etico, sociale, ambientale, in accordo al DLgs 383/2000.

Art. 12 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, si compone dei Soci che svolgono attività socio-culturali, scientifiche e istituzionali di rilievo in ambito nazionale o internazionale.

Il Comitato Tecnico-Scientifico fornisce supporto al Presidente e al Consiglio Direttivo per progetti e iniziative istituzionali e per la comunicazione scientifica e sociale.

Per esigenze particolari - per attività specifiche riportate nell'art. 3 - per le quali si richiede continuità, impegno, competenze non copribili dall'attività volontaria, alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico potranno:

- ricevere incarichi e prestazioni di lavoro autonomo o
- avere un rapporto di dipendenza nel rispetto delle forme e normativa vigente.

Art. 13 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre (3) anni e possono essere riconfermate per non più di tre (3) mandati consecutivi.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14 - Titolo IV - Risorse economiche e patrimonio

1. L'"associazione" trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei Soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi, corrispettivi e introiti derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'"associazione" a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al Decreto legislativo 460/'97, sue modifiche, integrazioni e proroghe.

2. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio.

4. I versamenti associativi sono "a fondo perduto": in nessun caso, quindi, ivi compreso lo scioglimento dell'"associazione", il recesso o l'esclusione dall'"associazione", può farsi luogo alla restituzione di quanto versato.

I versamenti stessi, inoltre, non creano "diritti" di partecipazione e non costituiscono "quote" trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5. Si intendono ricompresi nel patrimonio dell'"associazione" i "Domini" "energoclub.it", "energoclub.org" e altri domini registrati dall'Associazione, nonché i "siti Web" "www.energoclub.it" e "www.energoclub.org.", ivi inclusi i contenuti originali prodotti dai Soci, il "Know-how" progettato e messo a disposizione, le risorse umane e quelle strumentali, compresi i "forum" e altre iniziative connesse alle attività all'art.2.

Art. 15 - Quota associativa

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali vengono declassati allo status di socio simpatizzante e come tali pur potendo partecipare alle riunioni dell'Assemblea e accedere ai servizi messi a disposizione dei soci simpatizzanti, non possono essere elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti), in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 2423 del Codice Civile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17 - Divieto di distribuzione di utili

Durante la vita dell'"associazione" non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "ONLUS" che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 18 - Impiego degli utili

L'"associazione" è obbligata a impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento

L'"associazione", in caso di suo scioglimento per qualunque causa e, in ogni caso, approvato con maggioranza di due terzi (2/3) dei soci, in una assemblea straordinaria, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 - comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Denominazione dell'associazione

L'"associazione" farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico, e in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (o "Onlus") abbinati al "logo" "EnergoClub" o "ENERGOCLUB" o "energoclub".

Art. 21 - Modifiche allo statuto

I. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo (1/3) dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi (2/3) in prima convocazione e a maggioranza semplice (50% più uno) in seconda convocazione.

Art. 22 - Regolamento interno

I. Il funzionamento dell'"associazione", degli organi sociali e di quanti operano per suo conto sono disciplinati dal Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria. Tale Regolamento, in assoluta armonia e nel rispetto del presente Statuto, dovrà essere sviluppato utilizzando, tra l'altro, schemi organizzativi e processi che facilitino l'integrazione tra amministratori e Soci e, in genere, tra tutti i fruitori dei servizi dell'"associazione".

Art. 23 - Rinvio

I. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea EnergoClub in data 12/07/2008 come è desumibile dal verbale relativo emesso nella stessa data.



Il Rappresentante Legale dell'Associazione ing. Gianfranco Padovan

Treviso, 12 luglio 2008